



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

IP/ANNO 1476/2024
Tit./Fasc./Anno 9.11.1.1.0.0/53/2018

DIREZIONE AMBIENTE AUTORIZZAZIONI (A.U.A.)

DETERMINAZIONE

Oggetto: Aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta Distilleria Bertolino s.p.a., con sede legale e dell'attività di Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti in Viale dei Platani n. 101 nel Comune di Partinico (PA).

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dal Responsabile del Procedimento dott. Claudio Marino.

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 7/2019.

Visto il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Regionale n. 27/1986.

Visto il D.P.R. n. 227/2011.

Vista la Legge n. 447/1995.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 73 del 24/03/1997.

Visto il D.P. Regione Sicilia n. 374 del 20/11/1998

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto.

Attestato di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del d.P.R. 62/2013 e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni.

DETERMINA

di approvare la proposta del responsabile del procedimento dott. Claudio Marino che qui si intende integralmente trascritta e riportata.

Palermo, 14/03/2024

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Fruscione

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 5912 del 21/12/2023, sottopone all'esame del Dirigente della Direzione Energia e Ambiente la seguente proposta di Determinazione Dirigenziale (Funzionario istruttore: Dott. Claudio Marino). A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione della presente proposta di determinazione non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020, questa Amministrazione ha adottato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale in favore della Ditta Distilleria Bertolino s.p.a. con sede legale e dell'attività di Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti in Viale dei Platani n. 101 nel Comune di Partinico (PA), per i seguenti titoli:
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il SUAP del Comune di Partinico ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione unica ambientale n. 15 del 20/10/2020;
- il provvedimento di autorizzazione unica ambientale n. 15 del 20/10/2020 prevedeva, tra le prescrizioni, l'obbligo per la Ditta, limitatamente al titolo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di presentare richiesta di adeguamento ai valori limite e prescrizioni fissati dall'Allegato I e dall'Allegato V alla parte V del citato decreto, ai sensi dell'art. 273bis comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, per i medi impianti di combustione presenti nello stabilimento, almeno due anni prima della scadenza prevista al comma 5 del richiamato articolo;
- la Sig.ra Antonina Bertolino, in qualità di titolare dell'impresa Distilleria Bertolino s.p.a., ha presentato al SUAP del Comune di Partinico (d'ora in poi denominato "SUAP") con protocollo n. 27138 del 09/10/2023 la richiesta di adeguamento dei valori limite e delle prescrizioni relativi ai medi impianti di combustione, ai sensi del comma 5 e 6 dell'art. 273bis del D.Lgs. n. 152/2006, dell'A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020 e rilasciata con provvedimento di autorizzazione unica ambientale n. 15 del 20/10/2020;
- l'istanza è stata assunta al protocollo questo Ente al n. 77177 del 24/10/2023;
- con nota prot. n. 77615 del 26/10/2023, questa Direzione ha chiesto al competente Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1, in qualità di autorità preposta al rilascio di pareri sulle emissioni in atmosfera per l'impianto di che trattasi, di trasmettere le proprie determinazioni sulla richiesta di adeguamento presentata dalla Ditta;
- con nota prot. n. 15449 del 11/03/2024, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 20443 del 12/03/2024, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 ha espresso il proprio parere endoprocedimentale favorevole sull'aggiornamento dei valori limite di emissione ai

sensi dell'art. 273bis del D.Lgs. n. 152/2006, precisando i valori limite di emissione che dovranno essere rispettati a partire dal 01/01/2025;

Considerato che:

- la richiesta di aggiornamento dell'A.U.A. e la documentazione prodotta dalla Ditta sono conformi alla normativa vigente e sono stati acquisiti tutti i pareri necessari da parte dei soggetti competenti;
- per il presente provvedimento sono stati rispettati i tempi procedurali e non sono state riscontrate anomalie.

Ritenuto opportuno imporre limiti e prescrizioni per l'autorizzazione allo scarico, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la valutazione di impatto acustico;

PROPONE

1. **di prendere atto** delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di adottare** il provvedimento di aggiornamento, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, intestato all'impresa Distilleria Bertolino s.p.a." per l'attività di "Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti" in Viale dei Platani n. 101 nel Comune di Partinico (PA), **in sostituzione dei seguenti titoli:**
 - autorizzazione allo scarico dei reflui ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, con recapito parte in pubblica fognatura e parte in acque superficiali (Torrente Puddastri-Raccuglia);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 per lo stabilimento di "Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti";
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

con i limiti e le prescrizioni di seguito riportati.

Autorizzazione allo scarico:

- lo scarico è costituito dai reflui di natura civile provenienti dalla palazzina uffici e dagli spogliatori operai, dalle acque reflue di lavorazione e dalle acque meteoriche dei piazzali;
- i reflui di natura civile provenienti dalla palazzina uffici e dagli spogliatori operai verranno recapitati nella pubblica fognatura passante per Viale dei Platani, in conformità alla planimetria allegata alla presente e agli elaborati tecnici prodotti;
- le acque reflue di lavorazione e le acque meteoriche dei piazzali verranno recapitati nel Torrente Puddastri-Raccuglia, previo trattamento di depurazione, in conformità alla planimetria allegata alla presente e agli elaborati tecnici prodotti;
- le acque reflue provenienti dal processo di lavorazione, prima dell'immissione nel Torrente Puddastri-Raccuglia, devono essere sottoposte a trattamento di depurazione in apposito impianto interno allo stabilimento composto da sezione anaerobica (digestore e impianto di concentrazione a 5 effetti) e sezione aerobica;

- le acque meteoriche dei piazzali, prima dell'immissione nel Torrente Puddastri-Raccuglia, devono essere sottoposte a decantazione in vasche interrato indicate in planimetria con i numeri 41 e 42 e a successivo trattamento, secondo il carico inquinante, nella sezione anaerobica o aerobica dell'impianto di depurazione interno allo stabilimento;
- lo scarico delle acque reflue depurate, prima dell'immissione nel Torrente Puddastri-Raccuglia, deve rispettare i limiti di accettabilità di cui alla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 per scarico in acque superficiali recapitanti in aree sensibili; in particolare, per i parametri Fosforo totale e Azoto totale tali limiti sono rispettivamente di 1 e 10 mg/l; si da' atto che la deroga relativa al rispetto dei valori limite contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020 e nel relativo provvedimento conclusivo di A.U.A. n. 15 del 20/10/2020, fissata in trentasei mesi a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di A.U.A., non è più operante atteso che il termine suddetto è ormai trascorso;
- la Ditta è tenuta ad effettuare, con periodicità mensile, analisi sui reflui industriali per la verifica dei limiti previsti dalla tabella 3 Allegato 5 Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 per scarico in acque superficiali recapitanti in aree sensibili. I risultati dovranno essere comunicati al Comune di Partinico e conservati a disposizione delle autorità di controllo;
- qualora, al fine del rispetto dei valori limite, dovesse rendersi necessario adeguare l'impianto di depurazione con adozione di ulteriori MTD, il gestore dovrà presentare progetto di adeguamento al SUAP di Partinico per l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- il gestore dovrà garantire nel tempo la tenuta delle vasche interrato e/o dei sistemi di impermeabilizzazione delle stesse;
- il gestore dovrà costantemente provvedere all'efficienza tecnica dell'impianto di depurazione e smaltimento dei reflui, al fine di garantire l'osservanza dei limiti di cui alla presente autorizzazione, adottando tutte le misure necessarie ad evitare il superamento degli stessi;
- il gestore avrà cura di mantenere le vasche di stoccaggio delle acque meteoriche (n. 41 e 42) in perfetta efficienza, prevedendo l'allontanamento e il corretto smaltimento/recupero dei sedimenti eventualmente accumulati sul fondo;
- il gestore è autorizzato al trattamento dei soli reflui provenienti dalle attività svolte all'interno dello stabilimento. Qualsiasi modifica ai reflui in ingresso dovrà essere comunicata all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico;
- il pozzetto fiscale di campionamento, così come indicato in planimetria, deve essere mantenuto costantemente accessibile e in efficienza, a disposizione degli organi di vigilanza, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., sgombro dai materiali in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e controlli;
- in caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi dell'impianto di depurazione, il gestore dovrà cautelativamente sospendere lo scarico, dandone pronta comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico;
- tutti gli scarichi devono essere realizzati e gestiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti a corredo dell'istanza;

- è fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
- ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di A.U.A. deve essere comunicata, oltre che all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al SUAP di Partinico. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;

Comunicazione ai sensi dell'art. 8 c.4 della L. n. 447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”:

- per quanto riportato nella relazione fonometrica di cui all'art. 8 della L. n. 447/95 a firma del tecnico competente in acustica, prodotta dall'interessato, dalla quale risulta che i rumori prodotti dall'attività in argomento rientrano nei limiti consentiti dalla normativa vigente, la Ditta rimane obbligata a mantenere le attrezzature in perfetta efficienza e ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele per evitare nocimento alla quiete pubblica;

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- le emissioni in atmosfera derivano dallo stabilimento di Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti, come da planimetria allegata alla presente, sito in in Viale dei Platani n. 101 nel Comune di Partinico (PA);
- i valori limite da rispettare per le emissioni in atmosfera, a seguito dell'aggiornamento ai sensi dell'art. 273bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono differenziati relativamente al periodo considerato, così da tabelle che seguono:

Emissioni convogliate (limiti da rispettare fino al 31/12/2024):

Punti di emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti (mg/Nm ³)	Impianti di abbattimento
E1 (ex E10A) (h=12 m)	Spartisemi a vibrazione	8.000	Polveri	40	Ciclone e filtro a maniche
E2 (ex E10B) (h=12 m)	Spartisemi rotativo	9.000	Polveri	40	Multiciclone e filtro a maniche
E3 (h=14,60 m)	Caldaia Marchesi (5,94MW a biogas) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 3% nell'effluente anidro)	9.400	Polveri	10	Nessuno
			Ossidi di azoto NO _x	200	
			CO	100	
			COT	20	
E4 (ex E46) (h=16 m)	Linea tartrati	1.200	Polveri	40	Nessuno
			SOV	5	
E5 (h=14,60 m)	Caldaia Tecnotermica (8,3736 MW a metano) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 3% nell'effluente anidro)	11.500	Polveri	5	Nessuno
			NO _x	350	
			SO _x	35	
E6 (ex Epn) (h=18 m)	Sfiato trasporto pneumatico	2.100	Polveri	40	Ciclone

E7 (h=18,50 m)	Caldaia Girola (15,569 MW con alimentazione a buccetta d'uva da essiccazione della vinaccia) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 11% nell'effluente anidro)	74.500	Polveri	30	Ciclone e filtro a maniche
			COT	30	
			CO	200 ⁽¹⁾ 150 ⁽²⁾	
			NO _x	400 ⁽²⁾ 300 ⁽²⁾	
			SO _x	200	
			SOV (Classe II) _{(3) (13)}	20	
			SOV (Classe III) _{(4) (13)}	150	
			SOV (Classe IV) _{(5) (13)}	300	
			SOV (Classe V) _{(6) (13)}	600	
E8 (h=60 m)	n. 2 forni di essiccazione (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 17% nell'effluente anidro)	120.000	Polveri	40	Ciclone, impianto nebulizzazione ad acqua, filtro elettrostatico, impianto di deodorizzazione
			SOV (Classe I) _{(7) (13)}	5	
			SOV (Classe II) _{(8) (13)}	20	
			SOV (Classe III) _{(9) (13)}	150	
			SOV (Classe IV) _{(10) (13)}	300	
			SOV (Classe V) _{(11) (13)}	600	
			Sostanze odorigene	2.000 ⁽¹²⁾	
E9 (h=18 m)	n. 3 silos stoccaggio vinacciolo	2.200	Polveri	40	Ciclone

Emissioni convogliate (limiti da rispettare a partire dal 01/01/2025):

Punti di emissione	Provenienza	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Limiti (mg/Nm ³)	Impianti di abbattimento
E1 (ex E10A) (h=12 m)	Spartisemi a vibrazione	8.000	Polveri	40	Ciclone e filtro a maniche
E2 (ex E10B) (h=12 m)	Spartisemi rotativo	9.000	Polveri	40	Multiciclone e filtro a maniche
E3 (h=14,60 m)	Caldaia Marchesi (5,94MW a biogas) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 3% nell'effluente anidro)	9.400	Polveri	10	Nessuno
			Ossidi di azoto (NO ₂ .NO _x)	200	
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	170	
			Monossido di carbonio (CO)	100	
			Carbonio organico totale	20	

			(COT)		
E4 (ex E46) (h=16 m)	Linea tartrati	1.200	Polveri	40	Nessuno
			SOV	5	
E5 (h=14,60 m)	Caldaia Tecnotermica (8,3736 MW a metano) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 3% nell'effluente anidro)	11.500	Polveri	5	Nessuno
			Ossidi di azoto (NO _x)	200	
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	
E6 (ex Epn) (h=18 m)	Sfiato trasporto pneumatico	2.100	Polveri	40	Ciclone
E7 (h=18,50 m)	Caldaia Girola (15,569 MW, alimentata a biomassa/buccetta d'uva da essiccazione della vinaccia) (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 6% nell'effluente anidro)	74.500	Polveri	45	Ciclone e filtro a maniche
			Carbonio organico totale (COT)	45	
			Monossido di carbonio (CO)	300	
			Ossidi di azoto (NO ₂ -NO _x)	600 ⁽²⁾	
			Ossidi di zolfo (SO ₂)	200	
			SOV (Classe II) _{(3) (13)}	20	
			SOV (Classe III) _{(4) (13)}	150	
			SOV (Classe IV) _{(5) (13)}	300	
SOV (Classe V) _{(6) (13)}	600				
E8 (h=60 m)	n. 2 forni di essiccazione (tenore volumetrico in Ossigeno pari al 17% nell'effluente anidro)	120.000	Polveri	40	Ciclone, impianto nebulizzazione ad acqua, filtro elettrostatico, impianto di deodorizzazione
			SOV (Classe I) _{(7) (13)}	5	
			SOV (Classe II) _{(8) (13)}	20	
			SOV (Classe III) _{(9) (13)}	150	
			SOV (Classe IV) _{(10) (13)}	300	
			SOV (Classe V) _{(11) (13)}	600	
			Sostanze odorigene	2.000 ⁽¹²⁾	
E9 (h=18 m)	n. 3 silos stoccaggio vinacciolo	2.200	Polveri	40	Ciclone

(1) Valore medio orario.

(2) Valore medio giornaliero.

(3) Classe II: Acetaldeide, Anidride maleica, Furfurolo, Formaldeide.

(4) Classe III: Alcool metilico, Alcool butilico, Acido acetico.

(5) Classe IV: Alcool isopropilico, Metilisopropilchetone, Benzoato di metile, n-butilacetato.

(6) Classe V: tutti.

- (7) Classe I: Anisidina, Butilmercaptano, 1,4-diossano.
- (8) Classe II: Acetaldeide, Acido formico, Anidride maleica, Butilacrilato, Cresoli, Crotonaldeide, 1,2-dibutilaminoetanolo, Etanolammina, 2-etossietanolo, 2-etiletossiacetato, 2-furaldeide, Furfurolo, Metilammina, 2-metossietanolo, 2-metossietanolo acetato, Piridina, 2-propenale, Formaldeide.
- (9) Classe III: Acido acetico, Alcool n-butilico, Alcool isobutilico, Alcool sec-butilico, Alcool ter-butilico, Alcool metilico, Butirraldeide, Cicloesanone, Cumene, Diacetonalcool, Dietanolammina, Dietilformammide, Diisobutilchetone, Dipropilchetone, Etilamilchetone, Etilbutilchetone, Etilenglicole, Isobutilglicidil etero, Isopropossietanolo, Metilamilchetone, 0-metilcicloesanone, Metilcloroformio, Metilformiato, Metilisobutilchetone, Metilisobutilcarbinolo, Propilenglicole, Propionaldeide, Tetraidrofurano, n-veratraldeide.
- (10) Classe IV: Alcool propilico, Alcool isopropilico, n-amilacetato, sec-amilacetato, Benzoato di metile, Dietilchetone, sec-esilacetato, Etilformiato, Metilacetato, Metilchetone, Metilisopropilchetone, Pinene, n-propilacetato, Isopropilenacetato, Toluene.
- (11) Classe V: Acetone, Alcool etilico, Dibutiletere, Dietiletere, Diisopropiletere, Dimetiletere, Etere isopropilico, Etilacetato.
- (12) La concentrazione delle sostanze odorigene, misurata secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI EN 13725, è espressa in ouE/m^3 . Per il rispetto del valore limite si veda la prescrizione relativa al piano di monitoraggio degli odori.
- (13) Per quanto riguarda i valori limite delle sostanze organiche volatili, ai fini del calcolo della concentrazione:
- In caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate;
 - In caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori;
- Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Prescrizioni:

- Il gestore dovrà predisporre un piano di monitoraggio degli odori che preveda il monitoraggio con frequenza annuale, sia delle emissioni odorigene convogliate (E8) e diffuse (aree di stoccaggio della feccia e vinaccia, vasche depuratore, area di trattamento fanghi di depurazione, etc.), sia della qualità dell'aria in corrispondenza dei recettori sensibili più prossimi allo stabilimento. Tale piano dovrà fare riferimento ai metodi di campionamento e analisi previsti dal documento "Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – documento di sintesi", approvato dal Consiglio Nazionale SNPA del 3 ottobre 2018 e adottato con delibera n. 38/2018, e dovrà definire, in accordo con ARPA Sicilia, le modalità di esecuzione del campionamento, di analisi dei campioni prelevati e di valutazione dei risultati. Il gestore dovrà relazionare su tali attività di monitoraggio trasmettendo un report annuale al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, alla Città Metropolitana di Palermo e ad ARPA Sicilia per la validazione dei risultati; si dà atto che con nota acquisita al protocollo di questo Ente al n. 581 del 05/01/2021, il gestore ha trasmesso agli Enti competenti il Piano di monitoraggio degli odori;
- Il piano di monitoraggio degli odori dovrà essere concordato con ARPA Sicilia e approvato da parte della stessa ARPA Sicilia. Il rispetto del valore limite al camino E8 per le sostanze odorigene è subordinato all'approvazione del piano di monitoraggio degli odori da parte di ARPA Sicilia. Al fine di valutare il rispetto del valore limite per le emissioni odorigene convogliate al punto E8 si deve tenere conto dell'incertezza della misura da concordare e definire con ARPA Sicilia nel piano di monitoraggio. Qualora, a

seguito della prima campagna di monitoraggio, dovesse rendersi necessario il revamping del sistema di abbattimento, il gestore dovrà presentare progetto di adeguamento al SUAP di Partinico entro tre mesi dai risultati non conformi per l'aggiornamento dell'autorizzazione; si da' atto, altresì, che la deroga al rispetto del valore limite contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020 e nel relativo provvedimento conclusivo di A.U.A. n. 15 del 20/10/2020, fissata in trenta mesi a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di A.U.A., non è più operante atteso che il termine suddetto è ormai trascorso;

- Il gestore dovrà garantire che la concentrazione di sostanze odorigene come emissioni diffuse provenienti da aree di stoccaggio della feccia e vinaccia esausta (concentrazione sovratelo), vasche depuratore, area di trattamento fanghi di depurazione, etc., sia inferiore a 300 ouE/m³. Qualora, a seguito della prima campagna di monitoraggio, dovessero registrarsi valori di concentrazione delle sostanze odorigene superiori ai limiti fissati, il gestore dovrà presentare progetto di adeguamento, che preveda confinamento delle sorgenti, captazione, convogliamento e trattamento degli effluenti e/o altre MTD alternative, al SUAP di Partinico, entro tre mesi dai risultati non conformi per l'aggiornamento dell'autorizzazione; si da' atto, altresì, che la deroga al rispetto del valore limite contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020 e nel relativo provvedimento conclusivo di A.U.A. n. 15 del 20/10/2020, fissata in trenta mesi a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo di A.U.A., non è più operante atteso che il termine suddetto è ormai trascorso;
- Ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e campionabili i punti di emissione oggetto della presente autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017);
- La caldaia Marchesi dovrà essere alimentata esclusivamente con biogas proveniente dalla digestione anaerobica dei sottoprodotti della distillazione. Non è consentito l'uso di olio combustibile BTZ;
- La caldaia Girola dovrà essere provvista di:
 - impianto per l'alimentazione automatica del combustibile;
 - controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite misura e registrazione in continuo nella camera di combustione delle temperature e del tenore di ossigeno;
 - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;
 - bruciatore pilota a combustione gassoso;
 - misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo;
 - idoneo sistema di campionamento tale da consentire l'introduzione di una ulteriore sonda di prelievo nella stessa zona di prelievo dei gas del sistema di misura in continuo;
- Il sistema di abbattimento di ciascun forno di essiccazione (E8) dovrà essere provvisto di:
 - impianto di nebulizzazione ad acqua;
 - elettrofiltro munito di sistema di rilevamento del voltaggio in automatico;
 - sistema di deodorizzazione con prodotto enzimatico;

- Per quanto riguarda i filtri a maniche deve essere garantita:
 - la pulizia automatica delle maniche del filtro;
 - l'evacuazione delle polveri tramite contenitori a tenuta;
 - la caratterizzazione delle polveri raccolte al fine di individuare le modalità di smaltimento più adeguate;
- Ai sensi dell'art. 271 commi 14 e 20ter del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in caso di guasti o malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e informare tempestivamente (fax, e-mail, etc.) l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, la Città Metropolitana di Palermo, l'A.R.P.A. Sicilia e il Comune di Partinico. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in Appendice 2 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo;
- L'elettrofiltro dei forni di essiccazione dovrà essere munito di sistema di rilevamento del voltaggio in automatico, con registrazione in continuo per il controllo di eventuali malfunzionamenti del sistema filtrante. In caso di malfunzionamento dovrà essere immediatamente interrotta l'alimentazione ai forni e ai bruciatori. Nel caso in cui tale malfunzionamento dovesse protrarsi per più di un'ora, dovrà essere attivata la procedura di fermo degli essiccatori, con svuotamento del tamburo e arresto dell'impianto, dandone pronta comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico;
- Il manuale di gestione del monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, redatto nel 2010 e approvato dagli organi di controllo, dovrà essere mantenuto e utilizzato come procedura operativa;
- I sistemi di misurazione in continuo dovranno essere verificati e tarati ad intervalli regolari di tempo, concordati con gli organi di controllo, Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia e Comune di Partinico;
- Al fine di limitare le emissioni diffuse derivanti dall'attività di stoccaggio della feccia e delle vinacce esauste, si dovrà prevedere la loro copertura con telone pacciamante, limitando la parte scoperta ai soli quantitativi da avviare alla lavorazione giornaliera. Lo stoccaggio momentaneo di materia prima vinaccia vergine nel piazzale è consentito eccezionalmente, per periodi brevissimi e solo nel caso di quantitativi in ingresso nello stabilimento superiori alla capacità di lavorazione giornaliera. Il gestore è tenuto, comunque, ad adottare ogni accorgimento tecnico possibile e compatibile con il ciclo produttivo al fine di limitare al minimo le emissioni diffuse odorigene provenienti dai piazzali adibiti a stoccaggio momentaneo;
- La quantità di biogas prodotta nel digestore dovrà essere monitorata attraverso un misuratore di portata posto all'uscita del digestore. L'avvio del biogas alla torcia è consentito soltanto in caso di emergenza, dandone pronta comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico;
- Il gestore dovrà comunicare all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico i dati relativi alla caratterizzazione del biogas con cadenza annuale, nel rispetto della

Sezione 6 della Parte II dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- Il gestore dovrà effettuare la misurazione dei parametri non monitorati in continuo con periodicità annuale nei periodi di massima attività dell'azienda, inviandone comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al Comune di Partinico. Tale misurazione dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime;
- Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo e all'A.R.P.A. Sicilia entro 60 giorni dalla data del campionamento;
- Per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, alle pertinenti e aggiornate norme tecniche nazionali oppure, ove anche queste non siano disponibili, alle pertinenti e aggiornate norme tecniche ISO o altre norme internazionali o alle norme nazionali vigenti e nel rispetto dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- I risultati analitici dei controlli a carico del gestore dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e documentata nel metodo di campionamento/analisi impiegato. Il valore limite si intende rispettato se la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi che siano prelevati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento previsti e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione. Nel caso in cui i metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione prevedano, per specifiche sostanze, un periodo minimo di campionamento superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un unico campione ai fini della valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite. Nel caso in cui il gestore, nei controlli di propria competenza, accerti che i valori misurati sono superiori ai valori limite prescritti, è tenuto a comunicarli agli enti competenti per il controllo e all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1 entro le successive 24 ore;
- Gli interventi di manutenzione programmata a rischio di emissioni odorigene, da effettuare in condizioni ottimali e in orari selezionati in funzione della valutazione dei dati meteo (temperature dell'aria, direzione e intensità vento, regime barico, previsione attesa), dovranno essere annotati sul "Registro impianto", reso sempre disponibile per la consultazione da parte delle autorità preposte al controllo;
- Gli organi di vigilanza e controllo (Città Metropolitana di Palermo e A.R.P.A. Sicilia) effettueranno con periodicità almeno annuale, o ogni qual volta lo ritengano necessario, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente autorizzazione, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta;
- Ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006, ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica allegati alla domanda di A.U.A. deve essere comunicata, oltre che all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 1, alla Città Metropolitana di Palermo, all'A.R.P.A. Sicilia e al SUAP di Partinico. In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata domanda di aggiornamento dell'autorizzazione;
- Lo stabilimento deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive, evitando che si generi nocimento all'ambiente circostante, garantendo la

salubrità e la sicurezza durante l'esercizio dell'attività;

- La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione costante dei sistemi di abbattimento in modo da garantirne la perfetta efficienza;
- Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ss.mm. e ii. ed ai contenuti ed alle prescrizioni di cui alla Parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm. e ii. e delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;

3. dare atto che il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

- Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Palermo n. 125 del 05/06/2020. Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta "DISTILLERIA BERTOLINO s.p.a." con sede legale e dell'attività di "Produzione alcool etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti" in Viale dei Platani n° 101 nel Comune di Partinico (PA);

4. dare atto che:

- la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, **ha durata pari a quindici anni a decorrere dal 20/10/2020, data del rilascio da parte del SUAP dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 125 del 05/06/2020;**
- il titolare dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo della stessa deve inviare all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza, almeno sei mesi prima della scadenza, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 5 del DPR n. 59 del 13/03/2013;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- Il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica della gestione, dell'attività o dell'impianto deve darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013, all'autorità competente;
- l'autorità competente è autorizzata ad effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per accertare il rispetto delle prescrizioni autorizzative;
- la mancata osservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzative potrà determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo abilitativo sostituito ed alla normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si applica quanto disposto del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il presente provvedimento non autorizza lo svolgimento dell'attività in oggetto, che rimane subordinata al possesso di pareri, autorizzazioni e N.O. previsti per il regolare svolgimento dell'attività medesima;
- **sono fatti salvi gli adempimenti e le verifiche previsti dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii., da effettuare da parte del SUAP, competente al rilascio del provvedimento conclusivo;**

5. di trasmettere il presente provvedimento in modalita' telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo, che dovrà essere trasmesso alle Autorità deputate al controllo per attivare la conseguente attivita' di competenza, nonchè a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per la verifica della decorrenza degli effetti dell'atto;
6. di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio online della presente Determinazione per 15 giorni consecutivi, dando atto che la stessa non è soggetta ad obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Marino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'